



558/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice del lavoro Daniela Bracci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 22039 del ruolo generale dell'anno 2011 promossa

DA

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona dell'istitutore avv. Antonino Russo (procura notaio Paolo Castellini rep. 72952 del 31.3.08) e **TRENTITALIA SPA**, in persona dell'istitutore avv. Antonino Russo (procura notaio Paolo Castellini rep. n. 72872) parti ricorrenti, elettivamente domiciliate in Roma p.zza della Croce Rossa n. 1 presso lo studio dell'avv. Oriana De Girolamo, rappresentate e difese dall'avv. Paolo Fanfani per procura estesa a margine del ricorso

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, parte resistente elettivamente domiciliato in Roma via Amba Aradam n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Isidoro giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio Franco Lupo del 23 dicembre 2011 rep. 77778

Nonché

SOC. COOPERATIVA PORTABAGAGLI FIRENZE SCARL in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore dr. Marco Gallenti

elettivamente domiciliata in Firenze v.le Dè Mille n. 18/B presso l'avv. Pierfrancesco Lotito, contumace

e

[REDACTED], parti resistenti, elettivamente domiciliati in Roma via E. Tazzoli n. 2 presso lo studio dell'avv. Rosalia Mangano, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Manini per procura estesa a margine della memoria difensiva nel procedimento rg. N. 670/08 Tribunale Firenze sez. lavoro

E

[REDACTED]
 [REDACTED] parti resistenti, elettivamente domiciliati in Roma v.le
 Parioli n. 87 presso lo studio dell'avv. Aldo Seminatore, che unitamente e
 disgiuntamente all'avv. Cristina Serotti del foro di Firenze, li rappresenta e
 difende per procura estesa a margine della memoria difensiva

E
 [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED] parti ricorrenti
 elettivamente domiciliati in Roma via G. Nicotera n. 29 presso lo studio dell'avv.
 Nicola Maria Alifano, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Seghi del Foro di
 Firenze per procura estesa a margine e o in calce ai ricorsi notificati o alle
 memorie difensive nel procedimento r.g. n. 670/08 Tribunale Firenze sez. lavoro

E
 [REDACTED]
 [REDACTED] elettivamente domiciliati in Firenze via B. Lupi n. 14 presso l'avv.
 Federico Frediani, contumaci

E
BUCALOSI FERROVIARIA SRL, in persona del legale rappresentante p.t.,
 con sede in Roma via dell'Accademia Peloritana n. 29, contumace

E
FALLIMENTO DELLA SOC. SO.TE.DI SRL, in persona del Curatore avv.
 Michele Taponi, via A. Friggeri n. 106, contumace

- E
 [REDACTED] domiciliato in Dicomano (FI) via Marconi 16, contumace
 [REDACTED] domiciliata in loc. Capalle Campi Bisenzio (FI) via
 Marconi n. 6, contumace
 [REDACTED] domiciliato in Firenze via Rinuccini n. 30, contumace
 [REDACTED] domiciliata in Firenze via S. Martini n. 10, contumace
 [REDACTED] domiciliata in Sesto Fiorentino (FI) via Calamandrei n.
 64, contumace

OGGETTO rimborso contribuzione indebitamente versata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c., depositato il 16.6.2011, RFI
 spa e Trenitalia spa si rivolgevano al Tribunale di Roma chiedendo la condanna
 dell'Inps al pagamento in loro favore di una somma pari ai contributi versati

dalle aziende appaltatrici sulle posizioni dei lavoratori convenuti, per i periodi indicati, sia a titolo di indebito sia a titolo di surroga, nella misura da accertarsi in corso di causa, mediante rendiconto dell'Inps e delle società appaltatrici.

Deducevano che con sentenza del Pretore del Lavoro di Firenze del 31.3.1990 (confermata nei gradi successivi di impugnazione) era stata dichiarata la nullità di contratti di appalto stipulati tra le ricorrenti e le società convenute; che detta sentenza aveva dichiarato il diritto dei lavoratori convenuti alla ricostruzione del rapporto di lavoro e previdenziale in capo alle società ferroviarie con le decorrenze indicate negli allegati alla lettera 6.9.00 inviata da FS all'Inps; che le FS erano state condannate al pagamento in favore dei lavoratori delle differenze retributive fra il trattamento riconosciuto dalle aziende appaltatrici e quello vigente presso FS nel periodo riconosciuto; che le FS avevano regolarizzato la posizione assicurativa dei lavoratori sul Fondo Pensioni per il personale delle Ferrovie all'epoca ancora in essere; che al momento della soppressione di detto Fondo e dell'istituzione presso l'Inps del Fondo Speciale dipendenti dello Stato (l. n. 488/99), tutte le posizioni assicurative dei lavoratori convenuti erano state trasferite all'Inps; che in tale occasione le ricorrenti avevano richiesto all'Inps la detrazione di quanto risultava già versato sui conti individuali dei singoli lavoratori da parte delle aziende appaltatrici; che l'Inps aveva risposto negativamente; che per effetto del provvedimento negativo dell'Inps i lavoratori convenuti si erano ritrovati una posizione assicurativa duplicata per uno stesso periodo lavorativo; che le società convenute non avevano mai rivendicato nei confronti dell'Inps la restituzione dei contributi versati per le unità operative considerate dipendenti diretti delle FS a seguito della declaratoria di nullità dell'intermediazione di manodopera; di aver impugnato in sede amministrativa il provvedimento di diniego; di aver presentato ricorso innanzi al Tribunale di Firenze sez. lavoro per ottenere dall'Inps il pagamento dei contributi indebitamente versati; che il Tribunale di Firenze con sentenza n. 628/2011 aveva dichiarato sussistente la litispendenza in ordine alle domande proposte da Trenitalia spa e RFI nei confronti di alcuni lavoratori (ora non convenuti) ed aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze per essere competente il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, concedendo termine di giorni 30 per la riassunzione. Svolte articolate considerazioni in diritto, concludevano chiedendo al Giudice del Lavoro l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.

Fissata l'udienza si costituivano in giudizio l'Inps e i sig.ri

chiedevano il rigetto della domanda contestandone il fondamento.

Si costituivano altresì in giudizio i sig.ri [redacted]

[redacted] che chiedevano il rigetto della domanda e in via riconvenzionale eccepivano la prescrizione quinquennale della domanda di rimborso dei contributi ex art. 8 dpr n. 818/1957.

Non si costituivano in giudizio tutti i restanti convenuti, che vanno dichiarati contumaci, attesa la ritualità delle notifiche del ricorso.

Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

Le ricorrenti RFI spa e Trenitalia spa hanno dedotto di aver regolarizzato la posizione assicurativa dei lavoratori convenuti sul Fondo Pensioni per il personale delle Ferrovie per effetto della sentenza del Pretore del Lavoro di Firenze del 31.3.1990, che aveva dichiarato la nullità dei contratti di appalto stipulati tra le FS e le varie società appaltatrici, riconoscendo il diritto dei lavoratori convenuti alla ricostruzione del rapporto di lavoro e previdenziale in capo alle società ferroviarie.

Successivamente alla soppressione di detto fondo e al trasferimento delle posizioni assicurative dei lavoratori convenuti presso il Fondo Speciale dipendenti dello Stato (l. n. 488/99), RFI e Trenitalia hanno richiesto invano all'Inps la detrazione di quanto risultava già versato sui conti individuali dei singoli lavoratori da parte delle aziende appaltatrici (sostenendo essersi creata una sostanziale duplicazione dei versamenti contributivi, effettuati dalle società ferroviarie e dalle diverse società appaltatrici sui periodi di vigenza fattuale degli appalti).

Gli osserva che correttamente l'Inps ha respinto la domanda delle società ferroviarie atteso che ai sensi dell'art. 8 dpr n. 818/57 sono rimborsabili solo i contributi indebitamente versati.

Nel caso di specie invece il dedotto versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori convenuti appare debitamente effettuato da RFI e da Trenitalia, attesa la citata sentenza dell'allora Pretura del Lavoro di Firenze.

Mette conto rilevare che per effetto di tale sentenza i contributi indebitamente versati sono quelli effettuati dalle ditte appaltatrici nei periodi di vigenza di fatto dell'appalto.

Ne consegue che unicamente codeste società (e i lavoratori per i contributi a loro carico) avrebbero potuto chiedere all'Inps il rimborso dei contributi indebiti nei termini prescrizionali di cui all'art. 2946 c.c.

E' pacifico che i diretti interessati non abbiano mai presentato domanda amministrativa di rimborso, così determinando un sostanziale beneficio per l'Istituto Previdenziale.

Non si comprende come di tale beneficio possano però avvantaggiarsi le società ricorrenti, che hanno versato (rectius dedotto di aver versato) i contributi dovuti.

Non appare al riguardo corretto il richiamo all'art. 1180 c.c. effettuato dalle ricorrenti, dal momento che l'incidenza satisfattiva di pagamenti eseguiti da terzi può rilevare ai fini dei contributi da pagare e non ai fini del rimborso. Ad abundantiam deve peraltro osservarsi che il versamento dei contributi da parte delle società appaltatrici in favore dei lavoratori convenuti è avvenuta presso l'Inps nella sua gestione ordinaria; viceversa i ferrovieri sono iscritti al Fondo speciale F.S. che dall'1.4.2000 è subentrato al Fondo Pensioni del Personale F.S., quale forma di previdenza esclusiva all'assicurazione generale obbligatoria.

Le modalità di finanziamento di tale Fondo, l'accesso e il calcolo dei trattamenti pensionistici sono ancora disciplinati dal T.U. delle norme sul trattamento dei dipendenti civili e militari dello Stato, ed i disavanzi restano per legge a carico dello Stato. Si tratta di una gestione autonoma rispetto all'Inps (a norma dell'art. 43 l. n. 488/93), che non consente alcuna commistione con l'attività assicurativa generale propria dell'Inps.

Sicché l'art. 1180 c.c. non può essere invocato perché le ricorrenti paiono ritenere che l'Inps sia l'Istituto che copre le assicurazioni del rapporto di impiego privato e le assicurazioni del rapporto di impiego dei ferrovieri, e che si possono spostare i contributi da una gestione all'altra.

Viceversa i soggetti assicurativi di cui si parla sono separati ed autonomi: quindi adempiere un'obbligazione, in questo caso contributiva, presso uno dei due Istituti, non significa adempiere l'obbligazione dovuta all'altro.

Adempiere presso l'Istituto sbagliato significa versare indebitamente con possibilità di rimborso ai sensi dell'art. 8 dpr 818/57; si ribadisce però che non sono state le società ricorrenti ad aver indebitamente versato i contributi previdenziali.

Si impone quindi il rigetto della domanda.

Da ultimo deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dai resistenti ~~_____~~

~~_____~~ perché avente ad oggetto unicamente un'eccezione di prescrizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; pertanto le ricorrenti vanno condannate in solido a rifondere ai resistenti le spese di lite che, in considerazione del valore e della natura della causa, nonché dell'attività svolta innanzi al Giudice, vanno determinate in € 1.500,00 per la resistente Inps, nonché € 1.500,00 per i resistenti difesi dall'avv. Emanuela Manini, € 1.500,00 per i resistenti difesi dagli avv.ti Aldo Seminadori e Cristina Serotti, ed € 1.500,00 per i resistenti difesi dall'avv. Luigi Seghi, oltre iva e cpa.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

RIGETTA IL RICORSO.

DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA RICONVENZIONALE AVANZATA DAI SIG.RI

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CONDANNA IN SOLIDO RFI SPA E TRENITALIA SPA A RIFONDERE AI RESISTENTI LE SPESE DI LITE CHE COSI' LIQUIDA: € 1.500,00 IN FAVORE DELL'INPS, € 1.500,00 IN FAVORE DEI RESISTENTI DIFESI DALL'AVV. EMANUELA MANINI, € 1.500,00 IN FAVORE DEI RESISTENTI DIFESI DAGLI AVV.TI ALDO SEMINADORI E CRISTINA SEROTTI, ED € 1.500,00 IN FAVORE DEI RESISTENTI DIFESI DALL'AVV. LUIGI SEGHI, OLTRE IVA E CPA
Roma, 17 gennaio 2014

Il giudice
Daniela Bracci

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REGIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA LL. 17-1-2014

Direttore Amministrativo
D.ssa Maria Concetta Caricchi

[Handwritten signature]
